

Codice A1604C

D.D. 30 ottobre 2025, n. 812

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato Parore - codice univoco TO-P-06442, ubicato nel Comune di Villar Focchiardo (TO) e gestito dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).



ATTO DD 812/A1604C/2025

DEL 30/10/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1604C - Tutela e uso sostenibile delle acque

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell’area di salvaguardia del pozzo potabile denominato Parore – codice univoco TO-P-06442, ubicato nel Comune di Villar Focchiardo (TO) e gestito dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).

L’Ente di Governo dell’Ambito n. 3 “*Torinese*”, d’intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) - gestore d’ambito nonché committente dello studio idrogeologico per la ridefinizione dell’area di salvaguardia - con nota in data 15/9/2025, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 130 del 15/9/2025 con la documentazione corredata dagli atti a firma del professionista incaricato dal gestore - dott. geol. Luca Filieri - a supporto della proposta di definizione dell’area di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mmi.ii. del pozzo potabile denominato *Parore* – codice univoco TO-P-06442, ubicato nel Comune di Villar Focchiardo (TO).

L’area di salvaguardia del suddetto pozzo risulta attualmente perimetrata con il criterio geometrico stabilito dalla normativa statale che - in assenza di uno specifico provvedimento regionale - prevede *una circonferenza di raggio 200 metri, con centro nel punto di presa.*

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell’istanza, risulta che il pozzo è situato presso la Borgata Parore, a Ovest del concentrico di Villar Focchiardo.

Dal punto di vista cartografico, il pozzo è compreso nella sezione n. 154070 della BdTre della Regione Piemonte in scala 1:10.000 e, per quanto concerne l’inquadramento catastale, nel mappale n. 436 del foglio n. 8, a una quota altimetrica di circa 490 metri s.l.m..

Dal punto di vista geologico, l’area in cui si colloca il pozzo ricade nel Foglio n. 55 “*Susa*” della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000, che ascrive il settore ai “*depositi che costituiscono coni di deiezione che ricoprono il substrato roccioso rappresentato da gneiss appartenenti al Massiccio Cristallino del Dora-Maira*”. Per un maggior dettaglio dell’inquadramento geologico è possibile riferirsi al Foglio n. 154 “*Susa*” della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000 (Progetto CARG, Agenzia Nazionale Protezione Ambientale), nella quale l’area è ubicata in corrispondenza dei depositi fluviali che costituiscono il conoide alluvionale del torrente Gravio e che ricoprono il substrato roccioso costituito dagli Gneiss tipo “*Pietra di Luserna*” appartenenti all’Unità tettonometamorfica Dora-Maira; i depositi fluviali sono caratterizzati da ghiaie e ghiaie

ciottolose sabbioso-ghiaiose clast supported, mal stratificate, passanti a sabbie ghiaiose con stratificazione planare.

Dalla consultazione delle cartografie allegate al P.R.G.C. di Villar Focchiardo (Tavola 1 – *Carta geologico-strutturale* e Tavola 3 – *Carta geomorfologica e dei dissesti*) è possibile confermare quanto precedentemente riportato, ovvero che il sito in cui si colloca il pozzo ricade all'interno dei depositi fluviali parzialmente protetti sulle superfici dei conoidi di deiezione che ricoprono il substrato roccioso costituito dagli Gneiss fengitici tipo Pietra di Luserna; la Tavola 6 dello stesso P.R.G.C. evidenzia, invece, come l'area sia contraddistinta da depositi fluviali medio-recenti di conoide, costituiti da ghiaie e sabbie grossolane sciolte con spessore 20-30 metri; tali depositi presentano caratteristiche geomeccaniche buone e formano estesi corpi di accumulo in corrispondenza dello sbocco vallivo dei rii principali (torrente Gravio, rio Chiapinetto, rio Batibò).

In funzione delle caratteristiche litologiche, strutturali e di permeabilità relativa, nell'area in cui si colloca il pozzo possono essere distinti due diversi complessi idrogeologici:

- *complesso superficiale*, costituito dalle coperture quaternarie di natura alluvionale, glaciale, fluvio-glaciale, gravitativa, detritica ed eluvio-colluviale; vista la natura dei depositi, la permeabilità è per porosità ed è complessivamente medio-alta: nelle porzioni con abbondante frazione fine può localmente diminuire considerevolmente;

- *complesso basale*, nel quale possono essere raggruppate le unità costituenti il substrato; la permeabilità di questo complesso è per fratturazione ed è da bassa a nulla. La modesta circolazione idrica può avvenire lungo i piani di fratturazione dell'ammasso che, nelle zone sature d'acqua, risultano per lo più riempiti da materiale fine limoso-argilloso. Queste zone di taglio possono essere sia di origine prettamente tettonica sia legate al rilascio dell'ammasso in seguito al detensionamento e al mutamento dello stato tensionale connesso alle pulsazioni glaciali. In generale, comunque, questo complesso si comporta da letto quasi impermeabile per la circolazione idrica sotterranea che avviene, prevalentemente, nel complesso che lo copre.

L'area è quindi caratterizzata dalla sovrapposizione di distinti complessi omogenei dal punto di vista idrogeologico il cui livello di separazione è collocato in corrispondenza del basamento impermeabile.

Per quanto concerne l'assetto idrogeologico puntuale del sito in esame, in base alle misurazioni dirette del livello piezometrico effettuate dal professionista incaricato dal proponente, la falda libera si colloca ad una profondità di circa 16-17 metri da piano-campagna, con oscillazioni di carattere stagionale.

In mancanza dei dati costruttivi relativi al pozzo *Parore*, in data 18/9/2024 il proponente ha eseguito una video-ispezione dell'opera di captazione al fine di rilevarne le principali caratteristiche costruttive, così come indicato nell'Allegato A del regolamento regionale 15/R/2006. Le caratteristiche di completamento del pozzo sono pertanto desumibili dalla documentazione tecnica contenuta negli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza. Il pozzo ha una portata di esercizio pari a 6 l/s; è situato all'interno di una cabina di protezione in cemento e la testa dell'avampozzo è collocata ad una profondità di 2,90 metri dal piano-campagna; alla base dell'avampozzo, di diametro di 1 metro e altezza di 13,80 metri, si trova la testa dell'opera di captazione, la cui profondità è pari a 10,70 metri dalla base dell'avampozzo (27,40 metri da piano-campagna). Da quanto emerso a seguito della video-ispezione, i tratti filtranti risultano posizionati in un intervallo di profondità compreso tra -17,90 e -27,40 metri dal piano-campagna.

Dalla consultazione della *Carta della base dell'acquifero superficiale*, approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3/6/2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3/12/2012 e da successivi atti amministrativi di modifica puntuale quale strumento per la valutazione della conformità delle opere di derivazione di acqua sotterranea ai principi di cui all'articolo 2 della legge regionale 30/4/1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7/4/2003, n. 6, si evince che il pozzo si trova nella sottoarea "*MB: Aree montane e collinari esterne alla pianura alluvionale con*

assenza di sistemi acquiferi profondi significativi a livello regionale”, ovvero in un’area esterna alla cartografia, nella quale non sono stati definiti limiti della base dell’acquifero superficiale. In tali zone, la circolazione idrica sotterranea è fortemente ridotta e non si riscontra la presenza di acquiferi profondi significativi, pertanto il pozzo in esame risulta conforme ai disposti di cui alla legge regionale 22/1996.

Dagli atti risulta che, a causa dell’impossibilità di arrestare il pompaggio per non interrompere il servizio di approvvigionamento idrico potabile al Comune di Villar Focchiardo, non sono disponibili dati derivanti da prove di emungimento sul pozzo *Parore*. L’Allegato A del regolamento regionale 15/R/2006 dispone tuttavia che *“nei casi assolutamente eccezionali in cui, per inderogabili esigenze di pubblica utilità da giustificare in maniera adeguata, non è possibile effettuare alcuna prova sul pozzo in esame, è necessario, ai fini della caratterizzazione idrodinamica, condurre le prove di pompaggio su pozzi limitrofi che presentano caratteristiche costruttive analoghe e captano gli stessi orizzonti acquiferi”*. Le indagini, pertanto, si sono concentrate sulla ricerca di pozzi limitrofi aventi analoghe caratteristiche costruttive e ricadenti nel medesimo complesso idrogeologico: in particolare, per determinare le caratteristiche idrodinamiche dell’acquifero superficiale filtrato dal pozzo sono stati analizzati i risultati, forniti da S.M.A.T. S.p.A., relativi ad una prova di pompaggio effettuata sul pozzo *CMG11* – codice univoco TO-P-06381, ubicato a circa otto chilometri in direzione Est, nel Comune di Chiusa San Michele e la cui area di salvaguardia è stata ridefinita ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 con la determinazione n. 200 del 13/6/2016, agli atti presso l’archivio della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio. I parametri e le proprietà idrodinamiche ricavate dalle indagini effettuate su tale pozzo (comportamento idraulico, trasmissività, conducibilità idraulica, porosità efficace) e la ricostruzione della superficie piezometrica (direzione e gradiente di deflusso sotterraneo) sono rappresentativi anche per il pozzo *Parore*, dal momento che lo stesso *CMG11* ha una profondità totale inferiore rispetto alla quota della base dell’acquifero superficiale e capta esclusivamente la falda superficiale e, pertanto, sono stati utilizzati per la simulazione numerica del sistema idrico sotterraneo.

La proposta di definizione - individuata con il metodo *cronologico* - è stata determinata utilizzando, per la simulazione modellistica, il software a elementi finiti FEFLOW® v. 8.1 sviluppato da H.-J.G. Diersch e considerando la portata massima di esercizio del pozzo, ovvero il volume d’acqua prelevato derivante da un pompaggio continuo per 24 ore - pari a 6 l/s - e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un alto grado di vulnerabilità intrinseca dell’acquifero captato, valutato con il metodo parametrico a punteggio semplice G.O.D. (Foster, 2002). L’area di salvaguardia che ne è risultata ha, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma poligonale, per una superficie di 50,562 metri quadrati; per una migliore gestione operativa, tale zona è stata definita tenendo conto delle condizioni locali, in modo tale da non includere al suo interno gli accessi a proprietà private e tratti di viabilità per cui sarebbe impossibile impedirne l’utilizzo; il pozzo è ubicato all’interno di una cabina di protezione il cui accesso è consentito unicamente al personale autorizzato dal gestore e alle autorità di controllo;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-ellittica e dimensionata sulla base dell’isocrona a 60 giorni, per una superficie di 6.331,333 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale e dimensionata sulla base dell’isocrona a 365 giorni, per una superficie di 14.128,523 metri quadrati.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l’elenco delle particelle catastali interessate nell’elaborato *“Tavola 7 – COMUNE DI VILLAR FOCCHIARDO - Definizione aree di salvaguardia Pozzo Parore - Estratto da cartografia catastale - scala 1:2.000”*, estratto conformemente dalla relazione a firma del professionista incaricato - dott. geol. Luca Filieri - e agli atti con la documentazione trasmessa.

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza, risulta che la destinazione urbanistica dei mappali ricadenti nell'area di salvaguardia proposta è “*aree messe a coltura*” e “*aree a bosco di castagni*”; tuttavia, nell'areale non sono presenti né attività agricole, né di pascolo, eccezion fatta per un orto privato nelle immediate vicinanze del pozzo - all'interno della zona di rispetto ristretta - che, però, non ha dimensioni tali da giustificare la redazione di specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui all'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R/2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino. Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione nelle aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate o assimilate a bosco, definite ai sensi del d.lgs. 3/4/2018, n. 34.

L'area è attraversata da tratti di una strada locale asfaltata in prossimità del pozzo (transito consentito a mezzi di soccorso, mezzi agricoli e autorizzati) e di una strada sterrata in zona marginale della zona di rispetto allargata, che non rappresentano una fonte di potenziale pericolo in considerazione del fatto che il traffico veicolare è estremamente modesto. Una parte dell'area, nella zona di rispetto ristretta, viene utilizzata come deposito di legname; tale elemento non costituisce di per sé una fonte di potenziale pericolo data la presenza non continuativa di persone e la tipologia di materiale depositato, tuttavia si suggerisce la necessità di prevedere la manutenzione dei mezzi agricoli utilizzati per il trasporto e lo stoccaggio del legname al fine di evitare potenziali infiltrazioni nel sottosuolo di sostanze inquinanti legati a sversamenti accidentali.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 “*Torinese*”, con nota in data 13/6/2025, ha trasmesso al Comune di Villar Focchiardo (TO), all'ASL TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e all'ARPA - Dipartimento territoriale di Torino (Piemonte Nord Ovest), la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato *Parore* – codice univoco TO-P-06442, ubicato nel medesimo Comune di Villar Focchiardo e gestito dal gestore d'ambito - S.M.A.T. S.p.A. - al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006.

Il Comune di Villar Focchiardo (TO) - interessato dall'area di salvaguardia - visionata la documentazione trasmessa, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alla definizione proposta.

L'ASL TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - visionata la documentazione tecnica allegata all'istanza e effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 24/6/2025 - agli atti dell'amministrazione - ha comunicato che effettua regolarmente i controlli analitici previsti dalla legge vigente (d.lgs. 18/2023) presso il concentrico afferente e che i risultati analitici forniti hanno rilevato, nel tempo, la conformità microbiologica e chimica dell'acqua erogata.

L'ARPA - Dipartimento territoriale di Torino (Piemonte Nord Ovest) - esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 7/8/2025 - agli atti dell'amministrazione - ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 la proposta di definizione di area di salvaguardia presentata, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal proponente. Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha

evidenziato alcune misure cautelative da adottare all'interno dell'area di salvaguardia per la tutela della risorsa idrica captata, e in particolare:

- per quanto riguarda la presenza di infrastrutture viarie che interferiscono con l'area di salvaguardia, deve essere verificato che i tratti esistenti di viabilità siano dotati di sistemi di raccolta delle acque piovane, di dilavamento o di sversamenti accidentali che ne impediscano la dispersione e l'infiltrazione nel sottosuolo e prevederne una manutenzione costante;
- in relazione alla presenza di un orto privato nelle immediate vicinanze del pozzo - all'interno della zona di rispetto ristretta - il Comune di Villar Focchiardo dovrà raccomandare al proprietario di applicare le norme di buona pratica agricola evitando l'uso di prodotti/sostanze potenzialmente inquinanti;
- vietare nella zona di rispetto ristretta lo stoccaggio di effluenti zootecnici, concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari (art. 6, comma 2 del regolamento regionale 15/R/2006);
- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- nell'area di salvaguardia dovrà essere vietato l'insediamento dei centri di pericolo individuati all'articolo 6, comma 1 del regolamento regionale 15/R/2006;
- l'area di salvaguardia dovrà essere recepita negli strumenti urbanistici del comune interessato, il quale dovrà emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione dell'area stessa.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 39, in data 25/9/2025.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione risulta conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii..

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia possa essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- si effettuino interventi di pulizia e di manutenzione periodica dell'opera di presa e dell'edificio contenente il pozzo;

- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità che interferiscono con l'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- il Comune di Villar Focchiardo raccomandi al proprietario dell'orto privato nelle immediate vicinanze del pozzo - all'interno della zona di rispetto ristretta - di applicare le norme di buona pratica agricola evitando l'uso di prodotti/sostanze potenzialmente inquinanti;
- sia vietato nella zona di rispetto ristretta lo stoccaggio di effluenti zootecnici, concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari (articolo 6, comma 2 del regolamento regionale 15/R/2006);
- si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

Vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 13/6/2025, con la quale è stata trasmessa al Comune di Villar Focchiardo (TO), all'ASL TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e all'ARPA - Dipartimento territoriale di Torino (Piemonte Nord Ovest), la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato *Parore* – codice univoco TO-P-06442, ubicato nel medesimo Comune di Villar Focchiardo e gestito dal gestore d'ambito - S.M.A.T. S.p.A. - al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006;

vista la nota dell'ASL TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - in data 24/6/2025 - prot. n. 0069711;

vista la nota dell'ARPA - Dipartimento territoriale di Torino (Piemonte Nord Ovest) - in data 7/8/2025 - prot. n. 00070291;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*" n. 130 del 15/9/2025, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 15/9/2025 - prot. n. 0002646/2025, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/1/2024.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 30/4/1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20/01/1997, n. 13 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/7/2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e

ss.mm.ii.;

- regolamento regionale 20/2/2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11/12/2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28/7/2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla D.G.R. n. 10-9336 dell'1/8/2008;
- D.G.R. n. 34-11524 del 3/6/2009 "Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007" e successivi atti amministrativi di modifica puntuale;
- decreto legislativo 23/2/2023, n. 18, "Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano" così come integrato e corretto dal decreto legislativo 19/6/2025, n. 102;

determina

- a. L'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato *Parore* – codice univoco TO-P-06442, ubicato nel Comune di Villar Focchiardo (TO) e gestito dalla S.M.A.T. S.p.A., è definita come risulta nell'elaborato "*Tavola 7 – COMUNE DI VILLAR FOCCHIARDO - Definizione aree di salvaguardia Pozzo Parore - Estratto da cartografia catastale - scala 1:2.000*", estratto conformemente dalla relazione a firma del professionista incaricato dal gestore - dott. geol. Luca Filieri - e allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b. La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone - pari a 6 l/s - portata massima di esercizio prelevabile in maniera continua dal pozzo.
- c. Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" relativi, rispettivamente, alla zona di tutela assoluta e alle zone di rispetto, ristretta ed allargata. In particolare, è vietato l'impiego di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione nelle aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate o assimilate a bosco, definite ai sensi del d.lgs. 3/4/2018, n. 34.
- d. Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Villar Focchiardo (TO) - S.M.A.T. S.p.A. - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
 - assicurare che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
 - effettuare interventi di pulizia e di manutenzione periodica dell'opera di presa e dell'edificio

contenente il pozzo.

d. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Villar Focchiardo - S.M.A.T. S.p.A. - per la tutela del punto di presa;
- alla struttura regionale competente in materia di Pianificazione e gestione urbanistica;
- all'ASL TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione;
- all'ARPA - Dipartimento territoriale di Torino (Piemonte Nord Ovest).

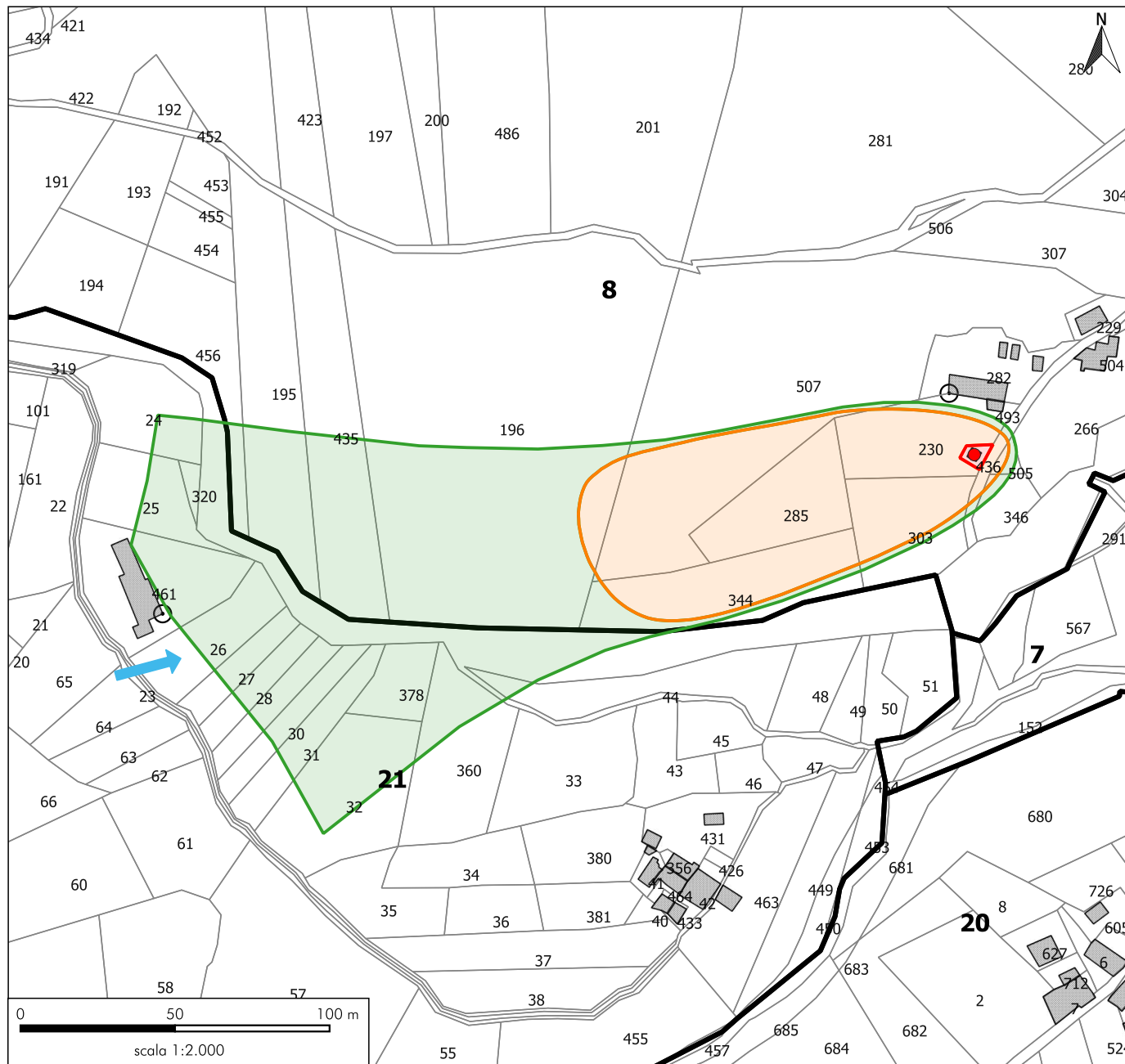
d. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento e al Comune di Villar Focchiardo, affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della medesima area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- raccomandare al proprietario dell'orto privato nelle immediate vicinanze del pozzo - all'interno della zona di rispetto ristretta - l'applicazione delle norme di buona pratica agricola evitando l'uso di prodotti/sostanze potenzialmente inquinanti;
- verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno dell'area di salvaguardia.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

IL DIRIGENTE (A1604C - Tutela e uso sostenibile delle acque)
Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Allegato



- Pozzo Parore
Coord. WGS84/UTM 32N: 360045 E; 4996740 N

➡ Direzione flusso falda idrica superficiale

Aree di salvaguardia

■ Zona di Tutela Assoluta (ZTA)

■ Zona di Rispetto Ristretta (ZRR - isocrona 60 giorni)

■ Zona di Rispetto Allargata (ZRA - isocrona 365 giorni)

Zona di Tutela Assoluta (ZTA)

Foglio	Particella	Parte
8	436	

Zona di Rispetto Ristretta (ZRR - isocrona 60 giorni)

Foglio	Particella	Parte
8	285	
8	196	X
8	230	X
8	303	X
8	344	X
8	346	X
8	505	X
8	507	X

Zona di Rispetto Allargata (ZRA - isocrona 365 giorni)

Foglio	Particella	Parte
8	195	X
8	196	X
8	230	X
8	266	X
8	303	X
8	344	X
8	346	X
8	435	X
8	456	X
8	505	X
8	507	X
21	320	
21	378	
21	24	X
21	25	X
21	26	X
21	27	X
21	28	X
21	29	X
21	30	X
21	31	X
21	32	X
21	44	X
21	360	X
21	461	X